



## **Fondo Provinciale Milanese per la Cooperazione Internazionale**

# **STATUTO**

### **CAPITOLO 1**

#### **COSTITUZIONE - SEDE - DURATA**

Con riferimento alla Legge n. 383 / 07-12-2000 "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale" è costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Fondo Provinciale Milanese per la Cooperazione Internazionale", disciplinata dalle norme del presente Statuto, aventi carattere vincolante per gli associati, nonché, per quanto non espressamente previsto, dagli artt. 14 e art. 35 del Codice Civile.

L'Associazione ha sede legale presso la Provincia di Milano, Via Vivaio, 1.

L'Associazione ha durata a tempo indeterminato.

### **CAPITOLO 2**

#### **CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE - PERSONALITÀ - CAPACITÀ**

L'Associazione non ha fini di lucro, persegue esclusivamente le finalità espresse dallo Statuto. L'Associazione ha personalità giuridica propria e piena capacità di operare. La sua attività si fonda sul criterio di solidarietà sociale, partecipazione democratica, trasparenza, efficacia, efficienza e coerenza con i principi del presente Statuto. L'Associazione può svolgere attività in collaborazione con altri soggetti, sia pubblici che privati, che restino nell'ambito degli obiettivi e delle indicazioni statutarie. L'Associazione, è costituita da una rete di Enti Locali della Provincia di Milano e può a sua volta associarsi per le sue attività ad altre istituzioni o organismi pubblici e privati, nelle forme e nelle modalità stabilite nel presente Statuto, dalle leggi vigenti e fatte salve le finalità dell'Associazione.

### **CAPITOLO 3**

#### **FINALITÀ**

L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- α Costituire e gestire un fondo economico comune per finanziare interventi di cooperazione internazionale e decentrata a favore di Paesi svantaggiati
- α Connettere ad azioni comuni e solidali di cooperazione internazionale e decentrata le esperienze di partecipazione democratica che si svolgono sul territorio provinciale, puntando a coinvolgere e sensibilizzare il maggior numero di cittadini, anche organizzati in reti sociali territoriali
- α Promuovere e sostenere un modello di cooperazione basato sui principi della reciprocità e della complementarietà mediante una rete di relazioni multi-tematiche paritetiche e durevoli



- α Coinvolgere e sostenere i soggetti pubblici e privati del territorio e della società civile nelle attività di cooperazione, sensibilizzazione, informazione e divulgazione in merito alle tematiche dello sviluppo sostenibile, del cosviluppo, della pace, della responsabilità sociale d'impresa, del commercio equo solidale, del turismo responsabile, in difesa dei diritti umani e dell'ambiente, e di altre eventuali attività che si riconoscano in armonia con i principi dell'Associazione
- α Promuovere il coordinamento e il protagonismo delle Amministrazioni Locali nel favorire e supportare le relazioni, i partenariati degli Enti aderenti con le Amministrazioni e le comunità locali di altri Paesi, in particolare di quelli svantaggiati
- α Promuovere e praticare la cooperazione decentrata per sostenere progetti, programmi e processi di sviluppo umano sostenibile nei Paesi svantaggiati, con criteri di solidarietà e rispetto delle culture e delle identità delle rispettive comunità, contribuendo a:
  - Diminuire gli squilibri sociali, economici ed ambientali a livello mondiale
  - Sperimentare un modello equo di relazioni tra i popoli ed i paesi, basato sul dialogo, il rispetto, la sovranità, la solidarietà e la convivenza pacifica
  - Promuovere la pace come strumento di risoluzione dei conflitti e come processo fondato sul rispetto dei diritti umani, la giustizia sociale, l'assenza di discriminazioni, l'equa distribuzione delle ricchezze
  - Collaborare alla realizzazione degli impegni assunti dalle Nazioni Unite rispetto allo sviluppo umano sostenibile
  - Sensibilizzare gli Enti Locali affinché giungano progressivamente a destinare la quota dello 0.8 per mille alla cooperazione decentrata ai Paesi in via di sviluppo
  - Sostenere la formazione degli Amministratori e dei Funzionari degli Enti Locali aderenti al Fondo, nonché del personale del Fondo stesso, attraverso la promozione di corsi e seminari in collaborazione con Università, Centri di Ricerca, Organizzazioni Non Governative
  - Promuovere collaborazioni e scambi di esperienze con altre istituzioni e Fondi europei ricercando forme di coordinamento, allo scopo di condividere, rafforzare e diffondere esperienze e buone pratiche, incrementare le competenze professionali, ottimizzare sforzi e risorse e unificare le strategie evitando la polverizzazione degli interventi
  - Svolgere un ruolo istituzionale presso le altre istanze competenti dello Stato, affinché lo 0.7 del PIL, secondo quanto stabilito in base agli accordi con le Nazioni Unite e sottoscritti dall'Italia, sia effettivamente destinato al sostegno pubblico ai Paesi poveri
  - Sostenere qualsiasi obiettivo che rientri nelle finalità del Fondo e nel quadro normativo vigente.

## CAPITOLO 4

### ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

**Sono organi dell'Associazione:**

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Uno o più Vice Presidenti
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Il Collegio dei Probiviri

E' prevista la gratuità delle cariche sociali.



## 4.1 L'Assemblea dei Soci

### a) Requisiti e composizione dell'Assemblea

- È l'organo sovrano d'indirizzo generale dell'Associazione
- È composta dai legali rappresentanti degli Enti Locali in regola con la quota associativa o dai loro rappresentanti, delegati per mezzo di atto formale, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto
- È il massimo organo deliberante e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto sono vincolanti per tutti gli associati
- I rappresentanti all'interno dell'Assemblea degli Enti Locali Soci dovranno essere amministratori locali
- Possono partecipare all'Assemblea i Soggetti Collaboratori, attraverso un proprio rappresentante, con godimento del diritto di intervento, ma senza diritto di voto
- In caso di cambio di governo nell'Ente Locale Socio dell'Associazione, il relativo rappresentante uscente potrà esercitare nell'Assemblea la sua funzione sino alla nomina dell'eventuale sostituto, che dovrà essere designato dall'Ente di appartenenza entro 6 mesi, termine entro il quale risulterà decaduto.

### b) Compiti dell'Assemblea Ordinaria

- Approvazione dello Statuto
- Elezione del Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei membri
- Ratifica dell'ingresso o della decadenza dei Soci o dei Soggetti Collaboratori
- Ratifica dell'adesione ad altre associazioni, enti o istituzioni in accordo con le indicazioni dello Statuto
- Elezione del Presidente e del/dei Vice-Presidente/i
- Nomina del Responsabile Finanziario
- Nomina del Collegio dei Revisori e deliberazione della sua decadenza per gravi motivi legati all'eticità del loro comportamento
- Nomina i Probiviri
- Definizione delle linee di indirizzo per le attività dell'Associazione
- Esame ed approvazione del bilancio dell'Associazione
- Esame ed approvazione della programmazione annuale, delle strategie, dei programmi e dei progetti presentati dal Consiglio Direttivo
- Esame ed approvazione della relazione annuale del Consiglio Direttivo sulle attività dell'Associazione
- Approvazione dei regolamenti e di loro eventuali modifiche e successive integrazioni su proposta del Consiglio Direttivo
- Esame e risoluzione in merito a eventuali temi proposti dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei Soci
- Indicazione previa rispetto all'apporto economico annuale dei Soci e approvazione della quota associativa annuale, su proposta del Consiglio Direttivo.

### c) Compiti dell'Assemblea Straordinaria

- Modifiche parziali o totali dello Statuto
- Scioglimento dell'Associazione
- Elezione del Consiglio Direttivo in caso di dimissione del Presidente o di almeno il 50% dei suoi membri e, nel caso di un cambio di governo, della maggioranza degli Enti Locali Soci
- Disposizione e alienazione di beni
- Approvazione del cambio di sede, se fuori dal territorio del comune indicato come sede dal presente Statuto
- Qualsiasi altro argomento urgente proposto dal Consiglio Direttivo o da almeno un deci-



mo dei Soci.

#### ***d) Convocazione dell'Assemblea***

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, o altrove, purché in territorio nazionale, e dovrà riunirsi almeno una volta all'anno, in tempi utili per la chiusura dell'esercizio di bilancio.

L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione anche in ora successiva dello stesso giorno della prima.

L'Assemblea può essere convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando gliene sia fatta richiesta scritta e motivata da altri membri del Consiglio Direttivo, o da almeno un decimo del numero dei Soci.

La convocazione, da effettuarsi mediante comunicazione scritta (via fax o lettera raccomandata), è firmata dal Presidente dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data della riunione.

Stesso termine temporale si richiede per l'invio della documentazione necessaria per informare i Soci in merito alle tematiche inerenti le deliberazioni dell'Assemblea. La documentazione deve rimanere a disposizione dei Soci e dei Soggetti Collaboratori presso la sede dell'Associazione.

Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'orario e la data per l'eventuale seconda convocazione.

#### ***e) Funzionamento dell'Assemblea***

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando sono presenti, o rappresentati, la metà dei Soci con diritto di voto e, in seconda convocazione, quale che sia il numero dei Soci presenti con diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria, è validamente costituita quando è rappresentata una almeno quota compresa tra la metà e i tre quarti del numero complessivo dei soci con diritto di voto, e, in seconda convocazione, quale che sia il numero dei soci presenti con diritto di voto.

Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza, da uno dei Vicepresidenti, o in assenza di questi ultimi, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea.

Le funzioni di verbalizzazione sono svolte dal Segretario o, in caso di suo impedimento, da persona nominata dall'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con maggioranza semplice dei Soci con diritto di voto, presenti o rappresentati.

In caso di deliberazioni sulla modifica parziale o totale dello Statuto, queste devono essere approvate con la presenza ed il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci, sia in prima che in seconda convocazione.

Ciascun Socio può farsi rappresentare da un altro Socio con delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona e le deleghe valgono solo per la sessione dell'Assemblea per la quale sono richieste.

I legali rappresentanti dei Soggetti Collaboratori dell'Associazione, in caso di impedimento, possono essere rappresentati nell'Assemblea da un delegato che ogni Collaboratore indicherà per iscritto.

## **4.2 Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo ed esecutivo dell'Associazione.

È eletto dall'Assemblea dei Soci, tra i legali rappresentanti degli Enti Locali Soci, o loro delegati.

#### ***a) Composizione del Consiglio Direttivo***

È composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 17, Presidente e Vice Presidenti inclusi. Fanno parte del Consiglio:

- Il Presidente
- Uno o più Vice Presidenti
- I Consiglieri



Partecipano al direttivo, senza diritto di voto,

- Il Responsabile Finanziario
- Il Direttore Generale e Esecutivo
- Un rappresentante del Collegio dei Revisori
- Un rappresentante dei Probiviri

Partecipa al Direttivo, senza diritto di voto e di intervento, il Segretario, con funzione verbalizzante.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per cinque anni, le cariche possono essere rinnovate.

In caso di rinnovo degli organi dell'Ente Locale Socio dell'Associazione, il proprio membro in Consiglio Direttivo eserciterà la sua funzione sino alla nomina del sostituto, che deve avvenire entro sei mesi.

Se vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto il Socio o i Soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso, il mandato dei nuovi Consiglieri scade insieme a quello di coloro che già si trovano in carica all'atto delle nuove nomine.

Se vengono a mancare Consiglieri in numero superiore a 1/3 dei consiglieri, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

### ***b) Competenze del Consiglio Direttivo***

Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, in particolare:

- Applicare lo Statuto
- Nominare il Direttore Generale
- Nominare il Segretario
- Identificare il Contabile
- Identificare il Coordinatore Tecnico (o Direttore Esecutivo) su proposta del Direttore Generale
- Eseguire le deliberazioni dell'Assemblea
- Presentare all'Assemblea il Bilancio
- Proporre all'Assemblea la Programmazione annuale, le strategie, i programmi e i progetti relativi all'attività dell'Associazione
- Stabilire le quote associative e sottoporle all'approvazione dell'Assemblea
- Predisporre il regolamento, conforme alle norme del presente Statuto, che disciplina gli aspetti operativi e il funzionamento dell'Associazione, per sottoporlo alla deliberazione dell'Assemblea
- Aprire, gestire ed estinguere conti correnti e crediti
- Esaminare l'ammissione dei Soggetti Collaboratori
- Stabilire gli accordi di collaborazione con i Soggetti Collaboratori
- Firmare convenzioni con entità pubbliche o private
- Assumere eventualmente personale e attivare contratti di servizio
- Relazionare annualmente all'Assemblea le attività svolte
- Effettuare tutte le attività necessarie e utili per l'espletamento delle finalità e gli obiettivi dell'Associazione.



### ***b) Funzionamento del Consiglio Direttivo***

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da un Vicepresidente o, in caso di indisponibilità di quest'ultimo, da altro membro del Consiglio scelto per criterio di anzianità di partecipazione all'Associazione. In caso di parità, si procederà col criterio dell'anzianità di età.

Il Presidente dura in carica cinque anni e la prima nomina è ratificata in calce all'atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, per sua iniziativa o su richiesta di un quinto dei Consiglieri.

Per la validità delle sue deliberazioni, occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri eletti e la presenza del Presidente o del/dei Vice-Presidente/i.

Gli accordi si adottano per maggioranza semplice, essendo dirimente il voto del Presidente in caso di parità.

Il Consiglio Direttivo si riunirà ogni qualvolta sia necessario per il funzionamento dell'Associazione.

La convocazione dovrà essere comunicata per iscritto, con tutte le formalità previste per la convocazione dell'Assemblea dei Soci con almeno cinque giorni di anticipo.

Il Consiglio Direttivo, quando ne considera utile la presenza per la discussione di temi specifici, può invitare alle sue sessioni di lavoro i rappresentanti dei Soggetti Collaboratori o di altre entità, anche tecniche. A loro è concesso il diritto di intervento ma non quello di voto.

### ***d) Cessazione delle cariche e decadenza del Consiglio Direttivo***

I membri del Consiglio Direttivo cesseranno le rispettive cariche per le seguenti cause:

- Per fine del mandato, mantenendo la loro funzione fino alla riunione dell'Assemblea che provvederà alla nomina delle nuove cariche
- Per rinuncia
- Per perdita della condizione di Socio dell'Ente che rappresenta
- Per assenza ripetuta per tre sedute consecutive senza giustificato motivo, in questo caso l'Assemblea dovrà provvedere, nella prima riunione successiva alla cessazione, a formalizzare la dichiarazione di decadenza e la sua successiva sostituzione del consigliere decaduto
- Per decisione adottata in qualsiasi momento dall'Assemblea in relazione alle regole statutarie
- In caso di cessazione delle cariche di più di un terzo dei suoi membri.

## **4.3. Il Presidente**

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione.

In particolare:

- Presiede e convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo
- Sovrintende alla gestione amministrativa, organizzativa ed economica dell'Associazione
- Esegue o fa eseguire gli accordi del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea attraverso gli atti necessari
- Dirime con il suo voto i casi di parità di votazione nel Consiglio Direttivo
- Redige la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni competono al Vicepre-



sidente.

#### **4.4 I Vicepresidenti**

I Vicepresidenti sostituiscono a tutti gli effetti il Presidente nel momento in cui sia impossibilitato a svolgere le sue funzioni.

#### **4.5 Il Collegio dei Revisori**

Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra persone non socie e iscritte all'albo professionale dei dottori commercialisti e dei revisori contabili.

Il Collegio ha il compito di verificare e controllare l'operato del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, di verificare e controllare l'operato del Consiglio Direttivo dell'Associazione e di comprobarne la rispondenza agli scopi statutari e alla normativa vigente. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. I controlli sono trascritti su apposito libro.

Il Collegio dei Revisori nella sua prima riunione elegge al suo interno un Presidente, con l'incarico di convocare e presiedere le riunioni.

Si riunisce di regola ogni tre mesi per l'esame e il controllo della regolare tenuta della contabilità e del movimento di cassa, verificandone la corrispondenza al bilancio.

Esprime parere obbligatorio sul bilancio e ne riferisce all'Assemblea con apposita relazione.

I Revisori durano in carica cinque anni e sono rieleggibili per una sola volta.

#### **4.6 Il Collegio dei Proviviri**

L'Assemblea, elegge un Collegio di Proviviri, in numero di 3, che dura in carica cinque anni, cui demandare, secondo modalità da stabilirsi, la vigilanza sulle attività dell'Associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli Associati.

Le deliberazioni del Collegio dei Proviviri sono inappellabili.

#### **4.7 Il Responsabile Finanziario**

Il Responsabile finanziario ricopre una carica sociale a titolo gratuito, corrispondente al ruolo di tesoriere dell'Associazione.

Sovrintende alla Contabilità e alla predisposizione dei bilanci e cura la gestione in conformità alle previsioni dello Statuto, del patrimonio, dei fondi di gestione e di dotazione. Emette su delega del Presidente i mandati di pagamento, effettua gli incassi, sottoscrive le quietanze ed ogni altro documento contabile.

E' punto di riferimento della struttura operativa contabile, del Collegio dei revisori dei Conti, del Presidente e dell'Assemblea dei Soci, quale garanzia del corretto operato finanziario dell'Associazione.

In caso di carica vacante, la funzione del Responsabile Finanziario è svolta da uno dei Vice Presidenti.



## CAPITOLO 5

### STRUTTURA OPERATIVA DELL'ASSOCIAZIONE

La struttura operativa dell'Associazione si compone di:

- Un Direttore Generale
- Un Coordinatore Tecnico (o Direttore Esecutivo)
- Un Segretario
- Un Contabile
- Una struttura tecnico-operativa, composta da collaboratori messi a disposizione dagli Enti Locali associati o contrattati per i singoli progetti e/o coadiuvata da stagisti e volontari del servizio civile
- Un Comitato Tecnico Scientifico di valutazione e consulenza.

#### **a) Il Direttore Generale**

Il Direttore Generale partecipa al Consiglio Direttivo e all'Assemblea, con diritto di intervento ma senza voto.

Le funzioni del Direttore Generale sono:

- Dirigere gli organi tecnici-operativi dell'Associazione (Comitato Tecnico Scientifico e Struttura Tecnica) e rispondere del loro funzionamento davanti al Consiglio Direttivo;
- Coordinare le attività e i programmi dell'Associazione;
- Altre funzioni specifiche potranno essere determinate dal Consiglio Direttivo

#### **b) Il Coordinatore Tecnico (o Direttore Esecutivo)**

Il Coordinatore Tecnico (o Direttore Esecutivo) fa parte della struttura tecnico-operativa e viene prescelto tra il personale operativo dal Direttore Generale in accordo con il Consiglio Direttivo, in base a comprovate competenze professionali ed esperienza nelle attività di cooperazione internazionale e decentrata.

Il suo compito è di coordinare la struttura tecnico-operativa, in termini di organizzazione, l'operatività e la qualità tecnica dei progetti e degli interventi.

#### **c) Il Segretario**

Il Segretario fa parte della struttura operativa e svolge le seguenti funzioni:

- Assistere alle sessioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea
- Redigere i verbali delle sessioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo
- Effettuare le convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo su ordine del Presidente, adempiendo a tutte le formalità richieste
- Mantenere aggiornati i verbali, l'archivio e i registri dell'Associazione, fatta eccezione per il registro contabile
- Altre funzioni attinenti le attività della Segreteria.

#### **d) Il Contabile**

Il Contabile, nominato in base alla propria qualifica professionale, fa parte della struttura operativa, cura le entrate e le uscite dell'Associazione, tiene aggiornata la contabilità ed i registri contabili e svolge compiti legati all'attività amministrativa della struttura operativa.

Alla chiusura di ogni esercizio finanziario rende il conto della gestione.

Tale funzione è svolta d'intesa e sotto la supervisione del Presidente, del Responsabile Finanziario e del Collegio dei Revisori.

Tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dovranno essere firmati dal Presidente o da un suo delegato.





#### **e) La struttura tecnica**

Composta da qualificati ed esperti professionisti del settore, anche provenienti dagli Enti Locali Soci e dai Soggetti Collaboratori, la struttura tecnica si occupa di:

- Fornire le competenze tecniche nei diversi campi di azione
- Elaborare le proposte tecniche per i bandi di finanziamento
- Eseguire il ciclo di progetto
- Svolgere attività di ufficio e di supporto ad eventi e comunicazioni (segreteria, traduzioni, etc.)
- Altre funzioni specifiche che si renderanno necessarie sul piano organizzativo allo scopo di raggiungere gli obiettivi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La struttura tecnica-operativa potrà avvalersi di collaboratori messi a disposizione dagli Enti Locali associati o contrattati sui singoli progetti e/o coadiuvata da stagisti e volontari del servizio civile.

#### **f) Comitato tecnico-scientifico**

Composto dai rappresentanti delegati di Soci e Soggetti Collaboratori, di comprovata specifica competenza o esperienza in tema di cooperazione internazionale o specialisti di settori legati alle relative attività, ha il compito di valutare e supportare politicamente e tecnicamente:

- Le attività dell'Associazione
- Le proposte e gli output di progetto
- La partecipazione ai bandi di finanziamento
- Costituire, se necessario, Gruppi Tematici relazionati con specifici progetti e settori di intervento
- Partecipare, su apposito invito, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Comitato tecnico-scientifico è coordinato dal Direttore Generale o da un suo delegato.

## **CAPITOLO 6**

### **SOCI**

#### **a) Requisiti dei Soci**

Possono far parte dell'Associazione di Promozione Sociale gli Enti Locali e loro Associazioni, che condividano gli obiettivi del Fondo e siano in regola con il pagamento della quota associativa obbligatoria, che ha scadenza annuale.

La loro ammissione spetta al Consiglio Direttivo ed è ratificata dall'Assemblea Generale.

La richiesta di adesione all'Associazione è formulata dal legale rappresentante dell'Ente attraverso apposita scheda di adesione, accompagnata da copia conforme della deliberazione di espressa accettazione del presente Statuto associativo da parte del rispettivo Consiglio Comunale (o Provinciale).

La richiesta è inoltrata al Consiglio Direttivo, che la esamina e la presenta all'Assemblea per la ratifica.

#### **b) Diritti e Doveri dei Soci**

Sono diritti dei Soci:

- Partecipare agli organi dell'Associazione
- Esercitare il diritto di voto e di intervento
- Eleggere ed essere eletti nel Consiglio Direttivo
- Essere informati sulle attività ed accedere alla documentazione dell'Associazione
- Diritto di recesso senza oneri.



Sono doveri dei Soci:

- Accettare lo Statuto
- Condividere le finalità dell'Associazione
- Collaborare per il raggiungimento delle stesse
- Dare esecuzione agli accordi adottati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea
- Versare la quota associativa entro mesi 3 dall'approvazione del presente Statuto
- Contribuire annualmente secondo le indicazioni dell'Associazione
- Adempiere agli impegni economici presi rispetto all'Associazione e alle norme dello Statuto.

### **c) Perdita della condizione di Socio**

La condizione di Socio si perde per le seguenti cause:

- Recesso senza oneri dell'Ente associato con comunicazione al Consiglio Direttivo
- Inadempimento dei doveri previsti dallo Statuto o degli accordi adottati dagli organi dell'Associazione: in questo caso la perdita della condizione di Socio è disposta dal Consiglio Direttivo, ma deve essere ratificata dall'Assemblea
- In caso di recesso dell'Ente, non vi saranno effetti sullo svolgimento e la conclusione delle iniziative in corso d'azione.

## **CAPITOLO 7**

### **SOGGETTI COLLABORATORI**

#### **a) Requisiti dei Soggetti Collaboratori**

Possono aderire all'Associazione in qualità di Soggetti Collaboratori tutte le persone giuridiche o fisiche, pubbliche o private, che condividano le finalità dell'Associazione e che intendano partecipare e contribuire attivamente alle attività, agli obiettivi o a progetti specifici dell'Associazione attraverso le proprie risorse e/o competenze specifiche.

L'ammissione all'Associazione dei Soggetti Collaboratori sarà designata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno il 30% dei Soci.

La richiesta di adesione sarà inoltrata al Consiglio Direttivo, che ne esaminerà l'ammissione e, in caso positivo, la presenterà all'Assemblea per la ratifica.

La designazione dei Soggetti Collaboratori sarà retta da un accordo di collaborazione specifico, che ne indicherà le caratteristiche e la durata.

#### **b) Diritti e doveri dei Soggetti Collaboratori**

- Partecipare all'Assemblea con diritto di intervento ma senza diritto di voto; la partecipazione avviene attraverso il proprio rappresentante delegato nell'accordo di collaborazione
- Partecipare ai Gruppi di Lavoro Tecnico
- Essere informati sulle attività ed accedere alla documentazione dell'Associazione
- Presentare proposte o progetti all'Associazione
- Accettare lo Statuto, condividere le finalità dell'Associazione e collaborare per il raggiungimento delle stesse
- Adempiere agli impegni presi rispetto all'Associazione nell'accordo di collaborazione dalle obbligazioni previste dallo Statuto
- Partecipare alle sessioni di lavoro, quando il Consiglio Direttivo ne ritenga utile la presenza su temi specifici
- Chiedere di inserire temi specifici nell'ordine del giorno, sia in Assemblea che in Consiglio Direttivo, che saranno inseriti a discrezione del Presidente o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri.

I Soggetti Collaboratori non sono tenuti al pagamento della quota associativa, salvo laddove pre-



visto dall'accordo di collaborazione siglato con l'Associazione.

## CAPITOLO 8

### **SOGGETTI SOSTENITORI**

Sono soggetti Sostenitori le persone giuridiche o fisiche, pubbliche o private, che intendono sostenere l'attività o i progetti dell'Associazione attraverso risorse economiche.

## CAPITOLO 9

### **FINANZIAMENTO - PATRIMONIO - RISORSE ECONOMICHE**

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile, le risorse economiche dell'Associazione per il funzionamento e lo svolgimento dell'attività sono costituite da:

- quote associative annuali o straordinarie dei Soci
- contributi dei Soci destinati ai programmi, progetti o attività specifiche dell'Associazione
- eventuali contributi dei Soggetti Collaboratori dell'Associazione, anche attraverso erogazioni in natura
- contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche, dell'Unione Europea, di organismi nazionali, internazionali, multilaterali
- contributi di privati o di altri soggetti associativi
- contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi provenienti da persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, accettati dal Consiglio Direttivo
- entrate derivanti da prestazioni di servizi, convenzioni o altre attività svolte dall'Associazione per la realizzazione delle finalità istituzionali
- proventi da attività economiche svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali spettacoli, feste, campagne di raccolta fondi e sottoscrizioni
- altre entrate compatibili con le finalità dell'Associazione e la normativa vigente.

Il patrimonio costitutivo dell'Associazione è di euro 19.750 euro.

## CAPITOLO 10

### **ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

L'esercizio sociale inizia il primo di gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo predispone annualmente il Bilancio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Con l'approvazione del Bilancio risulteranno approvate anche le quote associative ordinarie.

Il bilancio dell'Associazione sarà pubblico.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Le risorse economiche, gli utili, gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Per il funzionamento e la gestione dell'Associazione l'Assemblea fisserà una percentuale massima di spesa rispetto alle risorse economiche del bilancio annuale.



## CAPITOLO 11

### QUOTE ASSOCIATIVE

La quota associativa è legata all'adesione politica, atta a sostenere l'esistenza dell'Associazione a prescindere dalle singole attività.

Le quote associative possono essere ordinarie e straordinarie.

Le quote ordinarie saranno proposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea.

Le quote ordinarie potranno essere identificate anche in maniera differenziata a seconda dei parametri demografici o di altro tipo.

Tali parametri verranno stabiliti preventivamente dal Direttivo ed approvati dall'Assemblea ordinaria.

Per l'approvazione delle quote straordinarie dovrà convocarsi l'Assemblea straordinaria.

Nei casi di urgenza o di carenza di liquidità, sarà sufficiente che vi sia accordo operativo da parte del Consiglio Direttivo e si demandi la successiva approvazione all'Assemblea straordinaria, che si dovrà riunire non oltre i trenta giorni dalla presa di posizione del Consiglio Direttivo stesso.

## CAPITOLO 12

### PARTECIPAZIONE A PROGETTI E A CO-FINANZIAMENTI

La partecipazione ai singoli progetti, promossi o recepiti dal Fondo, è volontaria.

I Soci, i Soggetti Collaboratori e i Soggetti Sostenitori potranno, nella piena autonomia, scegliere di partecipare o meno alle iniziative proposte.

Nel caso di partecipazione al singolo progetto, o alla singola iniziativa, verrà corrisposta dagli Associati una quota di co-finanziamento volontaria, da regolarsi con apposito atto.

Nel caso di contropartite in iniziative che prevedano un co-finanziamento, sono accettabili anche i servizi offerti dal singolo Socio, debitamente valorizzati, equiparati al corrispondente monetario del servizio stesso.

## CAPITOLO 13

### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria, in presenza e con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci.

Il patrimonio residuo, che risulterà dalla liquidazione, sarà devoluto per fini di pubblica utilità ad altra organizzazione o ente che persegua finalità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione.



## CAPITOLO 14

### MODIFICHE DELLO STATUTO

Il presente Statuto, in conformità con le disposizioni di cui al capitolo 4, è modificabile con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

## CAPITOLO 15

### CONTROVERSIE

Tutte le controversie sociali tra gli associati, e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte alla competenza dei Probiviri e, nel caso in cui non si provveda a dirimerle entro 60 giorni, al Presidente del Tribunale competente.

Essi giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

## CAPITOLO 16

### RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile.

Proposto dal Comitato Promotore nell'Assemblea Costituente del 15 gennaio 2007  
Approvato nella Prima Assemblea Straordinaria dell'Associazione in data 10 luglio 2007  
Modificato nella Seconda Assemblea Straordinaria dell'Associazione in data 09 ottobre 2007  
Approvato il 12 ottobre 2007 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate il 24 ottobre 2007 (atto n. 16799)  
Modificato nella Assemblea Straordinaria dell'Associazione in data 08 novembre 2011

*Il Presidente Delegato*  
**Pietro Accame**  
Milano, 08 novembre 2011